



**Città di Imola**

**MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA**

**Ufficio Stampa**

## **COMUNICATO STAMPA**

**Le disposizioni sono in vigore dal 20 aprile al 31 ottobre**

### **LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE: IL COMUNE HA PUBBLICATO LA SPECIFICA ORDINANZA**

Con l'arrivo della primavera e, successivamente, l'approssimarsi dell'estate, anche quest'anno il Comune ha messo a punto le iniziative per la lotta alla zanzara tigre, oltre che a quella comune. Una battaglia a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara *Culex spp* che vede intervenire fianco a fianco il Comune e tutta la cittadinanza. A questo proposito, va ricordato che con l'ordinanza n. 18 del 2 aprile scorso, il Comune ha definito le azioni che devono essere svolte da parte di tutti i cittadini, ed i soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza allo scopo di prevenire e controllare le malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare dalla zanzara tigre e da quella comune. Fra le azioni contenute nell'ordinanza, che è in vigore **dal 20 aprile al 31 ottobre di ogni anno**, si parte innanzitutto dall'evitare ogni forma di raccolta inutile di acqua e si prosegue con i trattamenti con prodotti larvicidi nei punti di raccolta (principalmente pozzetti) non eliminabili. Viene, inoltre, disciplinato il ricorso ai **trattamenti adulticidi, che devono essere considerati un intervento eccezionale**, e non di routine, previa comunicazione all'ASL e al Comune. Ricordiamo che i cittadini possono trovare idonei prodotti, per i trattamenti nella lotta alle larve, nelle farmacie o nelle rivendite di prodotti per agricoltura e giardinaggio.

**Cosa prevede nello specifico l'ordinanza** – L'ordinanza prevede che, nella lotta alle larve, tutti i soggetti sopra richiamati debbano:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida.

La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico,

pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

5. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;

6. evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

7. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

8. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

9. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività simili, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

Per quanto riguarda, invece, i **trattamenti adulticidi** negli spazi privati l'ordinanza prevede:

1) che l'esecuzione in via straordinaria di trattamenti adulticidi negli spazi privati debba essere comunicata preventivamente, mediante invio, almeno 5 giorni prima del trattamento, del modulo "Comunicazione di disinfestazione adulticida contro la zanzara e altri insetti di interesse pubblico" al Comune d'Imola, al Servizio Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento Sanità Pubblica dell'Ausl di Imola, oppure mediante e-mail: [frontoffice@ausl.imola.bo.it](mailto:frontoffice@ausl.imola.bo.it).

2) che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti negli spazi privati solo in via straordinaria nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge, e delle "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2019".

Per la violazione delle norme previste dall'ordinanza in esame è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €.

**Cosa fa il Comune** - Il Comune ogni anno affida a ditte specializzate il compito di eseguire il trattamento larvicida sui circa 20.000 pozzetti fognari sparsi sul proprio territorio, trattamento che viene ripetuto per almeno 6 volte all'anno, mediamente una volta al mese nel periodo da aprile/maggio a ottobre. Questi trattamenti vengono eseguiti in tutte le strade pubbliche, aree pubbliche e giardini pubblici del capoluogo e nelle zone urbane delle frazioni, scuole, cimiteri per un costo annuo di circa € 35.000. Per completare un ciclo di trattamento servono circa 3 settimane. Come negli anni scorsi, anche quest'anno nei pozzetti viene utilizzato un prodotto a base silconica, quindi non "velenoso", che ha dato buoni risultati e che viene consigliato anche ai cittadini per gli interventi di loro competenza. Inoltre, il Comune commissiona periodici trattamenti ai principali canali di scolo (Ladello, Correcchio, Gambellara), che in campagna sono fonte di proliferazione e diffusione delle zanzare autoctone. In questo caso il trattamento avviene esclusivamente con prodotti biologici a impatto ambientale nullo. Infine, va evidenziato che il Comune incarica una ditta per eseguire controlli, a campione, per accertare che i trattamenti siano eseguiti correttamente al fine di avere un risultato all'altezza delle aspettative.

Imola, 6 aprile 2021

CAPO UFFICIO STAMPA  
(Dott. Vinicio Dall'Ara)